



DECRETO N. 3310

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e, in particolare, l'art. 6 (Autonomia delle università);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con il Decreto Rettorale n. 8729 del 29.07.1996 ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, disposta da ultimo con il D.R. n. 49/09 del 21.01.2009;

VISTO l'art. 13 (Attività a tempo parziale) della legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTA la delibera del 21.12.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di stanziare per le collaborazioni studentesche da attivare nel 2010 la somma complessiva di € 66.690,00;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione alle collaborazioni studentesche per le esigenze delle strutture d'Ateneo interessate;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di adeguare il regolamento vigente alle recenti trasformazioni dell'offerta formativa dei corsi di studio dell'Ateneo valorizzando, in particolare, il profilo del merito ai fini dell'assegnazione delle collaborazioni studentesche

DECRETA

Art. 1

Sono così modificati gli articoli 1- 12 del Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca e sono aggiunti i nuovi articoli 10, 12 - 14 con conseguente scorrimento della numerazione dei precedenti articoli 11 e 12. E' altresì parzialmente modificata la tabella allegata al Regolamento, recante il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) richiesti per l'accesso alle collaborazioni, in relazione al tipo di corso di studio e all'anno di iscrizione:

Art. 1 - Finalità e finanziamento

1. L'Università degli Studi della Tuscia definisce annualmente, secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, forme di collaborazione degli studenti e attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelle inerenti l'attività di docenza, lo svolgimento di esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.
2. L'attribuzione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
3. Le risorse per le collaborazioni studentesche possono essere integrate da finanziamenti concessi dal M.I.U.R., da soggetti pubblici o privati e dalle strutture di Ateneo.



DECRETO N. 33120

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. I rapporti di collaborazione studentesca sono aperti agli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo livello dell'Università degli Studi della Tuscia in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso, nell'anno accademico per il quale è indetto il concorso, dei seguenti requisiti di merito e di reddito:

a) REQUISITI DI MERITO:

1. essere iscritto ad un corso di laurea triennale dal secondo anno e fino al primo anno fuori corso ed aver conseguito entro il 31 ottobre dell'anno di emanazione del bando il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. 1);

- essere iscritto al primo e al secondo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale, con esclusione dei fuori corso; lo studente iscritto al secondo anno di corso devono aver conseguito, entro il 31 ottobre dell'anno di emanazione del bando, il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. 1).

- essere nella condizione di conseguire la laurea triennale entro la sessione di dicembre dell'anno di emanazione del bando. Gli studenti selezionati potranno svolgere la collaborazione studentesca a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale di questo Ateneo prima di iniziare la collaborazione.

Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti indicati nella tabella allegata vanno divisi per due (nel caso di risultato frazionato il numero dei crediti va arrotondato all'unità superiore).

2. Possono svolgere le collaborazioni anche gli studenti in mobilità internazionale in ingresso per almeno sei mesi ed in possesso della conoscenza certificata della lingua italiana di livello intermedio B1.

3. Non possono partecipare alla selezione:

- gli studenti iscritti al primo anno di un corso di una laurea triennale o che hanno già conseguito una laurea secondo il vecchio ordinamento, di secondo livello oppure del medesimo livello;

- gli studenti iscritti ai corsi interateneo con sede amministrativa presso altre Università;

- gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell'anno di svolgimento della collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita;

- gli studenti beneficiari delle borse di studio concesse da Laziodisu Territoriale;

- gli studenti iscritti ai corsi di studio post-lauream;

- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite.

b) REQUISITI DI REDDITO:

Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE presentata dallo studente al momento dell'iscrizione.

Per l'accesso alla collaborazione tale reddito non dovrà superare il valore più elevato della fascia di reddito equivalente individuata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base della disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari.



DECRETO N. 33/10

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

Art 3 - Descrizione della collaborazione

1. Le collaborazioni non possono prevedere meno di 50 ore e più di 150 ore di attività per ciascun anno accademico e comunque un numero superiore alle 10 ore settimanali, secondo un orario da concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di studio dei partecipanti. L'orario giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore.
2. Le collaborazioni dovranno svolgersi all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi utilizzati dall'Università per le attività oggetto della collaborazione.
3. Lo studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
5. Il compenso è esente dall'imposta sui redditi.

Art. 4 - Forme di collaborazione

- 1) Possono formare oggetto delle collaborazioni le seguenti attività:
 - a) funzionamento di biblioteche di Facoltà;
 - b) funzionamento dei laboratori linguistici, didattici, scientifici, di teledidattica e delle aule informatiche;
 - c) funzionamento di servizi informativi e di orientamento degli studenti;
 - d) attività di supporto agli studenti disabili;
 - e) assistenza alle attività dei corsi di studio presso le sedi decentrate;
 - f) servizio di reception e di accoglienza ai convegni;
 - g) assistenza alle visite guidate organizzate con le scuole medie superiori e ai test di ingresso ai corsi di studio;
 - h) assistenza alle giornate di presentazione dei corsi di studio e di accoglimento degli studenti in mobilità internazionale in ingresso;
 - i) assistenza agli Uffici amministrativi e alle Segreterie Studenti;
 - l) altre attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo;
 - m) funzionamento di strutture di servizio di Laziodisu Territoriale di Viterbo.
2. L'attività di collaborazione potrà essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione che verrà imputato al monte ore complessivo dell'attività prestata.

Art. 5 - Attivazione delle collaborazioni

1. I Responsabili dei Centri di spesa (Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Centri di Servizio, Biblioteche, Presidenze di Facoltà e altre strutture assimilate) e i Responsabili dei servizi di livello dirigenziale presentano annualmente - su richiesta dell'Ufficio competente dell'Amministrazione - le domande di attivazione delle collaborazioni.
2. Nella domanda (All. 1) dovranno essere indicati:
 - a) le strutture per le quali viene chiesta la collaborazione;
 - b) il personale disponibile presso le medesime;
 - c) le prestazioni da assicurare agli studenti, evidenziando anche l'obiettivo di estendere il tempo di utilizzazione della struttura;



DECRETO N. 33/10

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

- d) il numero di fruitori che, presumibilmente, utilizzeranno il servizio;
 - e) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso la struttura;
 - f) le prestazioni richieste agli studenti, che comunque non dovranno essere sostitutive dell'attività istituzionale del personale, né connessa all'assunzione di responsabilità;
 - g) il numero di collaborazioni complessivamente necessarie per il funzionamento di ciascun servizio;
 - h) le eventuali capacità richieste agli studenti, che dovranno essere indicate nel bando. I candidati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti. Nell'ipotesi di dichiarazione non veritiera il candidato sarà escluso con provvedimento dirigenziale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulle base della relazione predisposta dall'Ufficio competente, determina annualmente:
- a. l'entità complessiva della spesa da destinare alle collaborazioni;
 - b. l'ammontare del compenso orario;
 - c. il numero di collaborazioni da assegnare a ciascuna struttura nonché il monte ore totale delle stesse che non potrà superare il tetto massimo di 150 ore.
3. L'Ateneo, su proposta e con fondi di Laziodisu Territoriale di Viterbo, cura l'attribuzione delle collaborazioni studentesche connesse ai servizi resi dallo stesso.

Art. 6 - Bandi di concorso

- 1. Il bando di concorso viene emanato dall'Ufficio competente dell'Amministrazione e reso pubblico nel sito web dell'Ateneo e mediante altre forme ritenute idonee.
- 2. Il bando dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
 - a. le strutture per le quali vengono richieste le collaborazioni;
 - b. il tipo di servizio che costituirà oggetto delle collaborazioni;
 - c. il numero di collaborazioni previste;
 - d. le caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - e. la loro durata complessiva e il corrispettivo orario stabilito determinato secondo il c. 2 dell'art. 5;
 - f. gli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità delle candidature e per l'accesso alle collaborazioni presso le singole strutture;
 - g. le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - h. il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale gli studenti devono presentare le candidature;
 - i. i requisiti di cui all'art. 9 e il relativo punteggio;
 - l. la composizione della Commissione che esaminerà le candidature;
 - m. la data di pubblicazione del bando nel sito d'Ateneo.
- 3. L'Ufficio competente emana anche i bandi per il conferimento delle collaborazioni studentesche destinate a Laziodisu Territoriale di Viterbo e agli studenti in mobilità internazionale in ingresso.

Art. 7 - Domande di ammissione

- 1. Le domande di ammissione dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al bando di concorso.



DECRETO N. 33/10

Università degli Studi della Toscana

Il Rettore

2. Lo studente potrà esprimere fino ad un massimo di due opzioni fra le strutture ove gradirebbe svolgere la collaborazione. Lo studente che dovesse risultare assegnatario in una sola graduatoria, verrà depennato d'ufficio dall'altra. Qualora dovesse risultare assegnatario in due graduatorie, sarà escluso da quella di seconda opzione.

3. L'Ufficio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione.

4. Non saranno accettate le domande incomplete e quelle alle quali non sono sia stata allegata la copia del certificato ISEE.

I candidati saranno esclusi con provvedimento dirigenziale.

Art.8 - Nomina e compiti della Commissione

1. La selezione degli studenti sarà effettuata da una Commissione composta da sei componenti, nominata dal Dirigente; della Commissione dovranno far parte tre docenti, uno dei quali assume la Presidenza in relazione al ruolo di appartenenza e/o all'anzianità di ruolo, due unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.

2. La Commissione formula le graduatorie distinte per struttura sulla base dei criteri di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale dal secondo anno e fino al primo fuori corso e agli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:

- a. numero di crediti conseguiti entro il 31 ottobre dell'anno di emanazione del bando:
 - punti 0,5 per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto per l'accesso alle collaborazioni
- b. votazione media conseguita:
 - punti 10 per la media 30/30
 - punti 8 per la media compresa tra 29,99/30 e 27/30
 - punti 6 per la media compresa tra 26,99/30 e 24/30
 - punti 4 per la media compresa tra 23,99/30 e 21/30
 - punti 2 per la media compresa tra 20,99/30 e 18/30
- c. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:
 - punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi
 - punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi
 - punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi

1. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:

- a. votazione conseguita per la laurea triennale:
 - punti 12 per la votazione di 110/110 e lode;
 - punti 10 per la votazione compresa tra 110/110 e 108/110
 - punti 8 per la votazione compresa tra 107/110 e 105/110
 - punti 6 per la votazione inferiore a 105/110

19



DECRETO N. 33/10

Università degli Studi della Toscana

Il Rettore

- b. votazione media conseguita durante il corso di laurea triennale, come formulata al punto b) del precedente comma 1;
- c. crediti ulteriori rispetto a quelli necessari per conseguire la laurea triennale (CFU 180)
 - punti 0,5 per ogni credito in più
- d. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:
 - punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi
 - punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi
 - punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi
- e) laurea triennale conseguita entro la durata normale del corso di studio:
 - punti 3

Art. 10 - Assegnazione delle collaborazioni

1. Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti in corso. A parità di merito prevarranno le condizioni economiche più disagiate: in tale caso la collaborazione sarà attribuita allo studente in possesso del valore più basso dell'indicatore ISEE. A parità di merito e di reddito equivalente la posizione in graduatoria sarà data allo studente più giovane di età.
2. L'Ufficio competente ha il compito di coordinare lo scorrimento di tutte le graduatorie.
3. Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie gli studenti potranno presentare ricorso alla Commissione giudicatrice che deciderà sugli stessi, con giudizio definitivo, entro i successivi 7 giorni.
4. Le graduatorie definitive, distinte per struttura, saranno approvate con provvedimento dirigenziale e rese pubbliche nel sito web d'Ateneo.

Art. 11 - Contratti di collaborazione

1. L'Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei contratti.
2. L'affidamento delle collaborazioni ad ogni singolo studente verrà disposto dai Centri di spesa A e B, dall'Amministrazione e da Laziadis Territoriale di Viterbo nell'ipotesi di collaborazioni attivate ai sensi del c. 3 dell'art. 1, mediante la stipula di un contratto (All. 2) nel quale siano specificati:
 - a) le generalità dello studente, residenza, domicilio, codice fiscale;
 - b) l'oggetto della collaborazione le modalità di svolgimento della stessa;
 - c) la durata della collaborazione;
 - d) il nominativo del referente che coordinerà le collaborazioni all'interno della struttura;
 - e) la forma preferita di pagamento del compenso
3. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un'unica soluzione a fine collaborazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.
4. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile.
5. Eventuali controversie tra le parti saranno risolte in prima istanza dal Consiglio del Centro di spesa o dall'Amministrazione. In caso di mancata risoluzione della controversia si procederà a termini di legge.



DECRETO N. 33/00

Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

Art. 12 - Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni indicate nel contratto di collaborazione, osservando l'orario di servizio concordato e le modalità di svolgimento delle attività stabilite dal referente che ha il compito di coordinare le collaborazioni all'interno della struttura.

Art. 13 - Casi di decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei casi di:
 - a. rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
 - b. irregolarità dell'iscrizione;
 - c. conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale;
 - d. assegnazione della borsa di studio da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - e. assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente e in modo continuativo, il 15% delle ore previste dal rapporto di collaborazione ;
 - f. inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
 - g. indisponibilità al momento della chiamata da parte della struttura cui lo studente è stato assegnato;
 - h. sanzioni disciplinari.
2. Qualora la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa. In tale caso si procederà alla sua sostituzione per il numero residuo di ore attingendo alla graduatoria; in mancanza di idonei, distribuendole fra gli studenti che già svolgono le collaborazioni presso la struttura. Gli studenti interessati ne avranno comunicazione dalla struttura.
3. Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al referente della struttura interessata il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare l'Ufficio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 14 - Cause di rinvio e di sospensione della collaborazione

L'inizio della collaborazione può essere rinviato oppure l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante lo stato d'infermità e la durata della stessa.

Lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente consegua la laurea triennale. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale nell'anno di instaurazione dello stesso.

Al di fuori delle suddette ipotesi, il referente può consentire il rinvio o la sospensione dell'attività nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a svolgere la collaborazione per seri e documentati motivi.



DECRETO N. 33/10

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

Art. 15 - Valutazione dell'attività svolta

Al termine di ciascun anno il Responsabile del Centro di spesa o del servizio di livello dirigenziale trasmetterà all'Ufficio una relazione finale sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficacia del servizio prestato, contenente anche l'indicazione del numero degli utenti che hanno beneficiato delle collaborazioni. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dalla ripartizione dei fondi tra le strutture per l'attivazione delle collaborazioni nell'anno successivo.

Art. 16 - Disposizione finale

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico.
2. Il regolamento è approvato con decreto rettorale e pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Esso è applicabile alle collaborazioni che saranno attivate a partire dall'A.A. 2009/2010.

ALLEGATO 1

TABELLA - CREDITI CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO

Corsi di studio	Anno di corso		
	2°	3°	1 FC
Laurea triennale	30 CFU	60 CFU	90 CFU
Laurea Specialistica/magistrale	30 CFU		

Art. 2

1. Ciascuna collaborazione prevede un'attività complessiva annua di 120 ore.
2. Il compenso per l'attività di collaborazione è di 7,75 euro orari (totale 930 euro) ed è esente dall'imposta sui redditi.
3. Per accedere alle collaborazioni studentesche 2009/2010 il reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE non deve superare il valore di 50.000 euro corrispondente al valore più elevato della quarta fascia di reddito equivalente prevista dalla disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari in vigore per l'A.A. 2009/2010.

Art. 3

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

Viterbo, 15.01.2010

IL RETTORE
Prof. Marco Mancini

AM/PAC